

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 70 del 30 dicembre 2021

Esecutiva il \_\_\_\_\_



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in conformità con il vigente Statuto comunale e relative norme di applicazione.

2. Il regolamento disciplina in via generale le entrate patrimoniali e assimilate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

3. Per "*entrate patrimoniali di diritto pubblico*" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. CUP – canone unico patrimoniale, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "*entrate patrimoniali di diritto privato*" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.

4. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento, alla riscossione, al versamento e alla riscossione coattiva. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali può essere assicurata anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

### **Art. 2 – Determinazione prezzi e tariffe**

1. Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe dei servizi a domanda individuale sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio annuale di Previsione e comunque prima dell'inizio del relativo servizio.

### **Art. 3 – Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti del Comune vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

### **Art. 4 – Gestione delle entrate: soggetti e responsabili**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Responsabili di Settore ai quali le stesse risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione.

2. Il Responsabile di Settore coordina tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo e quanto necessario al Servizio Finanziario per accertare l'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000.

### **Art. 5 – Modalità di pagamento**

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata alla Tesoreria comunale nei modi e con gli strumenti messi a disposizione dall'Ente (versamento diretto, bonifico, disposizione...) e previsti dalle disposizioni vigenti.



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

### **Art. 6 – Scadenze di pagamento**

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.

### **Art. 7 – Rateizzazioni ed esonero dalle procedure**

1. Il responsabile dell'entrata può concedere, a specifica richiesta del contribuente, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei seguenti limiti:

- Durata massima 12 mesi per importi minimi stabiliti con discrezionalità di ogni singolo responsabile dell'entrata;
- Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

### **Art. 8 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 (*"Costituzione in mora"*) del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento.

2. Gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti delle entrate da recuperare, inviati per posta ordinaria, con spese postali e procedurali a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

### **Art. 9 Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, emesso dall'Ente ovvero da eventuali soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

### **Art. 10 – Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale (qualora l'avviso di accertamento esecutivo non sia già stato emesso da uno dei soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997), procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale (ovvero il soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997 che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo) valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. La riscossione coattiva può essere effettuata:

a) direttamente dal Comune;

b) mediante l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;

c) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

6. In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano cumulativamente l'importo di cui sopra.

### **Art. 11 - Interessi di mora**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate- Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

### **Art. 12 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. Detti importi, fissati dal comma 803 dell'art.1 del L.160/2019, si intendono automaticamente aggiornati a seguito di modifiche normative;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

### **Art. 13 – Rateizzazione**

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario in caso di riscossione coattiva affidata a soggetti abilitati indicati dal medesimo comma 792 della L. 160/2019, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione del debito deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica mediante l'esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, iscrizione alle liste di collocamento, ultima dichiarazione IVA, ultimo bilancio approvato, ultimo conto economico, indice di liquidità aziendale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal contribuente).

L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto alla data dell'istanza, relativi ai tributi gestiti direttamente dal Comune. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateizzazione.

2. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 11 nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

5. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

6. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario in caso di riscossione coattiva affidata a soggetti abilitati indicati dal medesimo comma 792 della L. 160/2019, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.

8. In caso di impossibilità, debitamente documentata, per il debitore di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili.



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

### **Art. 14 – Discarico per crediti inesigibili**

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale discarico, in via esemplificativa le seguenti ragioni :

- Insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
- Improcedibilità per assenza di beni da aggredire , appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;
- Irreperibilità del Debitore , l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:
  - i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi,
  - la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;
  - Procedure concorsuali o assimilabili in corso: le partite insolute, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale,
  - antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolute che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.

Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 20,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive o atti formali di discarico.

4. I Responsabili delle Entrate provvedono a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

### **Art. 15 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle entrate patrimoniali.

### **Art. 16 - Contenzioso**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.  
Al dibattimento in pubblica udienza, il Rappresentante dell'Ente può delegare gli addetti del relativo servizio, che presteranno la necessaria assistenza.

### **Art. 17 - Autotutela**

Il Responsabile dell'entrata patrimoniale procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela è esperibile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

8. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il debitore può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

9. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

### **Art. 18- Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.15 dello Statuto.

2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Sono fatte salve eventuali disposizioni per la riscossione delle entrate patrimoniali contenute nei regolamenti di settore.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

### SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento .....	2
Art. 2 – Determinazione prezzi e tariffe .....	2
Art. 3 – Rapporti con i cittadini.....	2
Art. 4 – Gestione delle entrate: soggetti e responsabili.....	2
Art. 5 – Modalità di pagamento .....	2
Art. 6 – Scadenze di pagamento.....	3
Art. 7 – Rateizzazioni ed esonero dalle procedure .....	3
Art. 8 - Recupero bonario .....	3
Art. 9 Accertamento esecutivo patrimoniale .....	3
Art. 10 – Riscossione coattiva .....	3
Art. 11 - Interessi di mora .....	4
Art. 12 – Costi di elaborazione e notifica.....	4
Art. 13 – Rateizzazione .....	5
Art. 14 – Discarico per crediti inesigibili.....	6
Art. 15 – Ingiunzioni di pagamento .....	6
Art. 16 - Contenzioso .....	6
Art. 17 - Autotutela .....	6
Art. 18- Disposizioni finali.....	7